

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Irragionevole durata del processo, equa riparazione: in caso di opposizione avverso l'accoglimento solo parziale del ricorso possono essere applicate sanzioni processuali?**

*In tema di equa riparazione, nel caso in cui il ricorso venga accolto solo parzialmente dal presidente della Corte d'appello o da un consigliere da lui delegato e il ricorrente proponga opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, la Corte d'appello in composizione collegiale, ove rigetti l'opposizione, non può condannare l'opponente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 5-quater della medesima legge, atteso che tale condanna può essere disposta solo quando la domanda per equa riparazione sia dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata.*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 13.3.2015, n. 5122**

*...omissis...*

che con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis e dell'art. 6, par. 1, della CEDU, nonché omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia operato la liquidazione applicando la misura minima prevista dalla citata disposizione, senza fare alcuna menzione dei criteri in essa previsti per graduare l'indennizzo tra il minimo e il massimo;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-quater, nonché omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha applicato la sanzione del pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, omettendo di considerare che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della detta disposizione, atteso che la domanda era stata accolta con il decreto opposto;

che con il ricorso incidentale l'amministrazione sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto, da un lato, escludere l'ammissibilità dell'opposizione, posto che il ricorso in opposizione era carente degli elementi di cui all'art. 125 c.p.c.;

dall'altro, escludere il diritto della parte all'indennizzo atteso che il giudizio presupposto aveva avuto una durata inferiore a sei anni, sicché la stessa avrebbe dovuto essere considerata ragionevole in base al disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2-ter, secondo cui si considera comunque ragionevole un giudizio che abbia avuto una durata inferiore a sei anni;

che appare preliminare l'esame del ricorso incidentale;

che tale ricorso è inammissibile, non essendo esplicitati i motivi di impugnazione;

che, invero, la difesa erariale ha trasfuso nel corpo dell'atto denominato "controricorso con ricorso incidentale" le deduzioni dell'Avvocatura distrettuale indirizzate all'Avvocatura generale, senza articolare, con riferimento alle indicazioni in dette deduzioni contenute, alcuno specifico motivo di ricorso per cassazione;

che deve essere poi disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, atteso che la difesa erariale non ha prodotto la copia notificata del decreto e che, anzi, nello stesso atto denominato controricorso con ricorso incidentale si afferma che il decreto non è stato notificato;

che, quanto al ricorso principale, il primo motivo è infondato;

che, infatti, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (secondo cui, data l'esigenza di garantire che la liquidazione sia soddisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass. 17922 del 2010);

che, nella specie, la Corte d'appello ha motivato lo scostamento dagli ordinari criteri di determinazione dell'indennizzo, adottando quello di Euro 500,00 per anno di ritardo, facendo riferimento alla esiguità della posta in gioco con statuizione adeguatamente motivata e non lesiva dell'art. 2-bis, atteso che si è attestata sul livello minimo di liquidazione consentito;

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso;

che, invero, l'art. 5-quater dispone che "con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando

la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad Euro 1.000 e non superiore ad Euro 10.000";

che la disposizione appare chiaramente volta a sanzionare la proposizione di una domanda di equa riparazione manifestamente infondata o inammissibile, non anche a sanzionare il rigetto della opposizione una volta che questa sia proposta a fronte di un decreto che ha accolto, sia pure parzialmente, la domanda di equa riparazione;

che, infatti, ciò che rileva è l'esito del giudizio sulla domanda di equa riparazione, non il rigetto dell'opposizione allorquando la domanda sia stata, ancorché non integralmente, accolta;

che dunque, rigettato il primo motivo di ricorso e accolto il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta, dovendosi fare applicazione del seguente principio di diritto: "in tema di equa riparazione, nel caso in cui il ricorso venga accolto solo parzialmente dal presidente della Corte d'appello o da un consigliere da lui delegato e il ricorrente proponga opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, la Corte d'appello in composizione collegiale, ove rigetti l'opposizione, non può condannare l'opponente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 5-quater della medesima legge, atteso che tale condanna può essere disposta solo quando la domanda per equa riparazione sia dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata";

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi, in applicazione del detto principio di diritto, ad elidere dal decreto impugnato la statuizione di condanna al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende;

che le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate per la metà e liquidate in dispositivo, in favore dell'Avvocato xxxx dichiaratasi antistataria.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;

cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, elide la condanna al pagamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende; condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida per l'intero in Euro 500,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, agli accessori di legge e alle spese forfettarie, dichiarando compensata la restante metà; dispone la distrazione delle spese, ferma la già disposta distrazione delle spese in favore dell'Avvocato Anna xxxxx, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2014.

La Nuova Procedura Civile